

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 590/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2011

**che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 33, paragrafo 2, e l'articolo 38, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione<sup>(2)</sup> concede un periodo relativamente breve agli organismi e alle autorità di controllo per presentare una domanda di riconoscimento ai fini della conformità ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 834/2007. In considerazione dell'assenza di esperienza nell'applicazione diretta delle norme dell'Unione sulla produzione biologica e sull'etichettatura dei prodotti biologici al di fuori del territorio dell'Unione è opportuno concedere un periodo più lungo agli organismi e alle autorità di controllo che chiedono di essere inseriti nell'elenco ai fini della conformità.
- (2) A norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, l'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 riporta l'elenco dei paesi terzi le cui norme di produzione e misure di controllo per la produzione biologica di prodotti agricoli sono riconosciute equivalenti a quelle indicate nel regolamento (CE) n. 834/2007. Alla luce della nuova domanda e delle informazioni che la Commissione ha ricevuto dai paesi terzi a decorrere dall'ultima pubblicazione dell'elenco, è necessario prendere in considerazione alcune modifiche e adattare l'elenco di conseguenza.
- (3) Alcuni prodotti agricoli importati dal Canada sono attualmente commercializzati nell'Unione europea in forza delle disposizioni transitorie previste all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1235/2008. Il Canada ha presentato alla Commissione una richiesta di inclusione nell'elenco di cui all'allegato III di detto regolamento. Esso ha trasmesso le informazioni necessarie a norma degli articoli 7 e 8 del medesimo regolamento. Sulla base dell'esame di tali informazioni e di successivi contatti con le autorità canadesi, le norme che disciplinano in Canada la produ-

zione e i controlli dei prodotti agricoli risultano equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 834/2007. La Commissione ha proceduto a un esame in loco delle norme di produzione e delle misure di controllo effettivamente applicate in Canada, come previsto all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007.

- (4) Le autorità della Costa Rica, dell'India, di Israele, del Giappone e della Tunisia hanno chiesto alla Commissione l'inclusione di nuovi organismi di controllo e di certificazione e le hanno fornito le garanzie necessarie in merito al rispetto dei criteri di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1235/2008.
- (5) Il periodo di inclusione della Costa Rica e della Nuova Zelanda nell'elenco di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 scade il 30 giugno 2011. Al fine di evitare interruzioni degli scambi, occorre prorogare l'inclusione della Costa Rica e della Nuova Zelanda. Alla luce dell'esperienza acquisita, è opportuno prorogare l'inclusione di quei paesi per un periodo indeterminato.
- (6) La Nuova Zelanda ha trasmesso modifiche editoriali alle specifiche pertinenti di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 in seguito al recente accorpamento del ministero dell'Agricoltura e delle foreste con l'Autorità neozelandese per la sicurezza alimentare.
- (7) Occorre modificare, di conseguenza, il regolamento (CE) n. 1235/2008.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

- 1) all'articolo 4, la data «31 ottobre 2011» è sostituita dalla data «31 ottobre 2014»;
- 2) l'allegato III è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2011.

*Per la Commissione*

*Il presidente*

José Manuel BARROSO

---

## ALLEGATO

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è modificato come segue:

1) dopo il testo relativo all'Australia è inserito il seguente testo:

«CANADA

**1. Categorie di prodotti:**

- a) prodotti agricoli vegetali vivi o non trasformati e materiali di propagazione vegetativa e sementi per la coltivazione;
- b) prodotti agricoli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti;
- c) mangimi.

**2. Origine:** prodotti della categoria 1, lettera a), e ingredienti dei prodotti della categoria 1, lettera b), ottenuti con il metodo di produzione biologico, coltivati in Canada.

**3. Norme di produzione:** Organic Products Regulation.

**4. Autorità competenti:** Canadian Food Inspection Agency (CFIA), [www.inspection.gc.ca](http://www.inspection.gc.ca)

**5. Organismi di controllo:**

- Atlantic Certified Organic Co-operative Limited (ACO), [www.atlanticcertifiedorganic.ca](http://www.atlanticcertifiedorganic.ca)
- British Columbia Association for Regenerative Agriculture (BCARA), [www.certifiedorganic.bc.ca](http://www.certifiedorganic.bc.ca)
- Certification Services Limited Liability Company (CCOF), [www.ccof.org](http://www.ccof.org)
- Centre for Systems Integration (CSI), [www.csi-ics.com](http://www.csi-ics.com)
- Consorzio per il Controllo dei Prodotti Biologici Società a responsabilità limitata (CCPB SRL), [www.ccpb.it](http://www.ccpb.it)
- Control Union Certifications (CUC), [www.controlunion.com](http://www.controlunion.com)
- Ecocert Canada, [www.ecocertcanada.com](http://www.ecocertcanada.com)
- Fraser Valley Organic Producers Association (FVOPA), [www.fvopa.ca](http://www.fvopa.ca)
- Global Organic Alliance, [www.goa-online.org](http://www.goa-online.org)
- International Certification Services Incorporated (ICS), [www.ics-intl.com](http://www.ics-intl.com)
- LETIS SA, [www.letis.com.ar](http://www.letis.com.ar)
- Oregon Tilth Incorporated (OTCO), <http://tilth.org>
- Organic Certifiers, [www.organiccertifiers.com](http://www.organiccertifiers.com)
- Organic Crop Improvement Association (OCIA), [www.ocia.org/](http://www.ocia.org/)
- Organic Producers Association of Manitoba Co-operative Incorporated (OPAM), [www.opam-mb.com](http://www.opam-mb.com)
- Pacific Agricultural Certification Society (PACS), [www.pacscertifiedorganic.ca](http://www.pacscertifiedorganic.ca)
- Pro-Cert Organic Systems Ltd (Pro-Cert), [www.ocpro.ca/](http://www.ocpro.ca/)
- Quality Assurance International Incorporated (QAI), [www.qai-inc.com](http://www.qai-inc.com)
- Quality Certification Services (QCS), [www.qcsinfo.org](http://www.qcsinfo.org)
- Organisme de Certification Québec Vrai (OCQV), [www.quebecvrai.org](http://www.quebecvrai.org)
- SAI Global Certification Services Limited, [www.saiglobal.com](http://www.saiglobal.com)

**6. Organismi che rilasciano il certificato:** cfr. il punto 5.

**7. Data di scadenza dell'inclusione:** 30 giugno 2014.»;

2) al punto 5 del testo concernente la Costa Rica è aggiunto il seguente trattino:

«— Mayacert, [www.mayacert.com](http://www.mayacert.com)»;

3) nel testo relativo alla Costa Rica, il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7. **Data di scadenza dell'inclusione:** indeterminata.»;

- 4) al punto 5 del testo concernente l'India sono aggiunti i seguenti trattini:
- «— Chhattisgarh Certification Society (CGCERT), [www.cgcert.com](http://www.cgcert.com)
  - Tamil Nadu Organic Certification Department (TNOCD), [www.tnocd.NET](http://www.tnocd.NET)
  - TUV India Pvt. Ltd, [www.tuvinia.co.in/0\\_mngmt\\_sys\\_cert/orgcert.htm](http://www.tuvinia.co.in/0_mngmt_sys_cert/orgcert.htm)
  - Intertek India Pvt. Ltd, [www.intertek.com](http://www.intertek.com)»;
- (5) al punto 5 del testo concernente Israele è aggiunto il seguente trattino:
- «— LAB-PATH Ltd, [www.lab-path.co.il](http://www.lab-path.co.il)»;
- (6) al punto 5 del testo concernente il Giappone sono aggiunti i seguenti trattini:
- «— AINO, [www.ainou.or.jp/ainohtm/disclosure/nintei-kouhyou.htm](http://www.ainou.or.jp/ainohtm/disclosure/nintei-kouhyou.htm)
  - SGS Japan Incorporation, [www.jp.sgs.com/ja/home\\_jp\\_v2.htm](http://www.jp.sgs.com/ja/home_jp_v2.htm)
  - Ehime Organic Agricultural Association., [www12.ocn.ne.jp/~aiyuken/ninntei20110201.html](http://www12.ocn.ne.jp/~aiyuken/ninntei20110201.html)
  - Center for Eco-design Certification Co. Ltd, <http://www.eco-de.co.jp/list.html>
  - Organic Certification Association, [www.yuukinin.jimdo.com](http://www.yuukinin.jimdo.com)
  - Japan Eco-system Farming Association, [www.npo-jefa.com](http://www.npo-jefa.com)
  - Hiroshima Environment & Health Association, [www.kanhokyo.or.jp/jigyo/jigyo\\_05\\_A.html](http://www.kanhokyo.or.jp/jigyo/jigyo_05_A.html)
  - Assistant Center of Certification and Inspection for Sustainability, [www.accis.jp](http://www.accis.jp)
  - Organic Certification Organization Co. Ltd, [www.oco45.NET](http://www.oco45.NET)»;
- (7) al punto 5 del testo concernente la Tunisia è aggiunto il seguente trattino:
- «— Istituto per la certificazione etica e ambientale (ICEA), [www.icea.info](http://www.icea.info)»;
- (8) al punto 2 del testo concernente la Nuova Zelanda il testo «al Food Official Organic Assurance del MAF» è sostituito dal testo «alle norme tecniche di produzione biologica del programma Official Organic Assurance del MAF»;
- (9) nel testo relativo alla Nuova Zelanda i punti da 3 a 7 sono sostituiti dai seguenti:
- «3. **Norme di produzione:** MAF Official Organic Assurance Programme Technical Rules for Organic Production.
  4. **Autorità competente:** Ministry of Agriculture and Forestry (MAF), <http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/>
  5. **Organismi di controllo:**
    - ASUREQuality Limited, [www.organiccertification.co.nz](http://www.organiccertification.co.nz)
    - BioGro New Zealand, [www.biogro.co.nz](http://www.biogro.co.nz)
  6. **Autorità che rilascia il certificato:** Ministry of Agriculture and Forestry (MAF)
  7. **Data di scadenza dell'inclusione:** indeterminata.»
-